

CONTRATTO N. [●]

FORNITURA DI REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO PER LE ANALISI EFFETTUATE

TRAMITE LA STRUMENTAZIONE HACH LANGE E RELATIVA MANUTENZIONE – CIG [●]

ATTO SOGGETTO AD IVA

TRA LE PARTI

a) **Padania Acque S.p.A.** con sede legale in Via Del Macello, 14 – 26100 Cremona – C.F./P.IVA 00111860193 – padania_acque@legalmail.it, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «Stazione Appaltante» o «PA» e qui rappresentata da [●] nella sua qualità di [●]

E

b) [●] con sede legale in [●] – [●] – C.F./P.IVA [●] – [●], di seguito nel presente atto denominato semplicemente «Impresa Appaltatrice» o «Appaltatore» e qui rappresentata da [●] nella sua qualità di [●]

PREMESSO CHE:

- con il Prot. n. [●] del [●], mediante decisione a contrarre, si è determinato di procedere a norma dell'art. 50, c. 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023, con l'affidamento [●] per un importo massimo stimato in € [●] (IVA esclusa);
- **(VERIFICARE SEMPRE ESITI)** è stato verificato positivamente il possesso dei requisiti in capo all'Appaltatore, come da atti inseriti nel fascicolo di gara; oppure
- In data __/__/____ sono stati avviati i controlli in ordine al possesso dei requisiti generali. Ad oggi – pur essendo decorsi 30 giorni – non sono pervenuti gli esiti relativi a _____. Pertanto, al fine di garantire il rispetto del principio di risultato di cui all'art. 1 del D.lgs. 36/2023, si procede comunque alla presente stipula. Resta inteso che nel caso in cui venisse riscontrato il mancato possesso dei

requisiti generali, così come dichiarati dall'Appaltatore in sede di formulazione dell'offerta, si procederà alla risoluzione del contratto.

Si conviene quanto segue:

ARTICOLO 1 - PREMESSE E ALLEGATI DEL CONTRATTO

1.1 Entrambe le parti ratificano la su esposta premessa narrativa e la assumono quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

1.2 L'Impresa Appaltatrice con la sottoscrizione del presente contratto si vincola a quanto previsto nel Capitolato Speciale (CS), nonché al rispetto di tutta la documentazione predisposta da PA, la quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non tutta materialmente allegata allo stesso.

1.3 L'Impresa Appaltatrice con la sottoscrizione del presente contratto si vincola, altresì, al rispetto di tutta la documentazione amministrativa ed economica da essa presentata, la quale, pur non essendo tutta materialmente allegata al presente contratto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

2.1 Costituisce oggetto del presente contratto la fornitura di reagenti e materiali di consumo per le analisi effettuate tramite la strumentazione Hach Lange e relativa manutenzione, da eseguirsi a cura dell'Appaltatore secondo le modalità indicate nel presente contratto, nonché nella documentazione richiamata al precedente art. 1.

2.3 La Ditta Appaltatrice si impegna ad osservare, laddove non diversamente regolamentato dagli atti contrattuali, la disciplina di cui al D.lgs. 36/2023 e dei relativi pertinenti atti attuativi.

ARTICOLO 3 - DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE

3.1 L'Appaltatore dichiara di eleggere domicilio legale in [●] - [●]; tel. [●] – PEC [●].

3.2 L'Appaltatore indica, ai sensi dell'art. 13 del CS, quale Responsabile dell'affidamento il Sig. [●]. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. La Stazione Appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'Appaltatore, previa motivata comunicazione.

3.3 Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'Appaltatore alla Stazione Appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

ARTICOLO 4 - AMMONTARE DEL CONTRATTO

4.1 L'importo massimo stimato del presente contratto si dichiara di € [●] (euro [●]), IVA esclusa, di cui € 165,00 (euro centosessantacinque) per oneri della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale, ex art. 26 del D.lgs. n. 81/2008, così come risultanti dal DUVRI predisposto da Padania Acque S.p.A.

4.2 Tutti gli obblighi e oneri dell'Appaltatore derivanti dall'esecuzione del presente contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

4.3 Si fa, in ogni caso, rimando a quanto previsto all'art. 3 del CS.

ARTICOLO 4.1 - REVISIONE DEI PREZZI

4.1.1 Al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo della fornitura e del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo può essere attivata la clausola di revisione dei prezzi, operante – in ogni caso – nella misura dell'80% della

variazione stessa e in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si farà ricorso agli indici sintetici elaborati dall'ISTAT e nel dettaglio: indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), indice armonizzato ai prezzi del consumo (IPCA).

ARTICOLO 4.2 - FORMAZIONE NUOVI PREZZI

4.2.1. Qualora si prospetti la necessità di prestazioni non previste dal presente contratto e ulteriori allegati contrattuali, il RUP - sentito l'Appaltatore - procederà alla formulazione di nuovi prezzi.

I nuovi prezzi verranno formati ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi basate sugli importi unitari, raggugiando gli stessi con quelli di prestazioni simili.

Se ciò non fosse possibile, le analisi per la formazione dei nuovi prezzi si baseranno sui costi di mercato rilevati in contraddittorio, per i quali Padania Acque S.p.A. si riserva il diritto di indagini, verifiche e accettazioni.

ARTICOLO 5 - DURATA DEL CONTRATTO

5.1 Il presente affidamento ha una durata di **24 (ventiquattro) mesi** decorrenti dalla data di stipula. Qualora alla scadenza del contratto l'importo previsto non sia stato esaurito, la durata del contratto potrà essere prorogata per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi, ferme restando le condizioni previste dal contratto originario.; qualora prima della data di scadenza o dell'eventuale periodo di proroga l'importo presunto prefissato non sia stato esaurito, il contratto è da intendersi ugualmente risolto.

Si fa, in ogni caso, rimando a quanto previsto all'art. 4 del CS.

ARTICOLO 6 - FATTURAZIONI E PAGAMENTI

- | | |
|-----|---|
| 6.1 | L'Appaltatore si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità e nel rispetto dei tempi previsti all'art. 8 del CS. |
| 6.2 | PA potrà sospendere il pagamento delle fatture ricevute nel caso in cui il DURC risulti irregolare. In tal caso, in applicazione dell'art. 11, c. 6, del D.lgs. 36/2023, la Stazione Appaltante provvede al pagamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, secondo quanto specificato dalla normativa vigente. |
| 6.3 | PA potrà, altresì, sospendere il pagamento delle fatture ricevute qualora risultino pendenze tributarie e fiscali dei pagamenti superiori ad € 5.000,00 (ai sensi dell'art. 48 <i>bis</i> del D.P.R. 602/1973). |
| 6.4 | I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato n. [●] acceso presso [●] IBAN [●]. Qualsiasi variazione alle modalità di pagamento dovrà essere comunicata per iscritto dall'Appaltatore a PA e sarà considerata valida fino a diversa comunicazione.

È autorizzato ad operare sul conto di cui al presente articolo il Sig. [●]. |
| 6.5 | L'Appaltatore si obbliga a comunicare a PA gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. |
| 6.6 | Con la sottoscrizione del presente contratto, l'Appaltatore assume gli obblighi, anche nei confronti dei subappaltatori e subcontraenti a qualsiasi titolo interessati alle prestazioni in oggetto, di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010, <i>"Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"</i> , come modificata dal D.L. 187/2010 convertito con modificazioni dalla L. 217/2010. |

6.7 È espressamente causa di risoluzione del presente contratto, ai sensi dell'art. 3, c. 9 *bis*, della L. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

6.8 Resta, tuttavia, espressamente inteso che in nessun caso l'Appaltatore potrà sospendere lo svolgimento delle prestazioni e, comunque, l'esecuzione delle attività previste in contratto; qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il presente contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione di PA da comunicarsi con lettera raccomandata A/R o PEC.

6.9 Padania Acque S.p.A. rientra nel perimetro applicativo del regime IVA Split-Payment delineato dall'art. 3, c. 1, lett. c), del D.L. 148/2017. Pertanto, le fatture emesse nei confronti di Padania Acque S.p.A. dovranno riportare la seguente dicitura: *"Operazione assoggettata alla scissione dei pagamenti (Split-Payment) con IVA non incassata dal cedente ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/72"*.

ARTICOLO 7 - RESPONSABILITÀ E GARANZIE

7.1 L'Appaltatore dichiara di essere dotato di tutte le conoscenze tecnico-organizzative e di disporre di attrezzature idonee e di personale qualificato per l'esecuzione a regola d'arte della fornitura - servizio oggetto del contratto. L'Appaltatore assicura che adempirà alle obbligazioni assunte nel contratto in piena e totale autonomia tecnico, organizzativa e gestionale di impresa. Di conseguenza, l'Appaltatore dichiara di assumersi ogni responsabilità anche per eventuali danni a terzi e di manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da ogni domanda o richiesta pregiudizievole da chiunque formulata e comunque ricollegabile alla fornitura – servizio oggetto d'affidamento.

7.2 A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 53, c. 4, del D.lgs. 36/2023, l'Appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva n. [●] del [●] rilasciata da [●], per un importo pari ad € [●].

7.3 La cauzione definitiva resta vincolata per tutta la durata del presente contratto. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell'Appaltatore nascenti dall'esecuzione del presente contratto. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che PA, fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 8 "Penali", ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.

7.4 La garanzia è progressivamente svincolata, previa deduzione di eventuali crediti di PA, in misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell'appalto, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo permane fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione dell'appalto.

7.5 Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore deve provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte di PA.

7.6 Trova applicazione la disciplina di cui allo schema tipo approvato con D.M. 16 settembre 2022, n. 193.

ARTICOLO 8 - PENALI

8.1 Gli eventuali inadempimenti contrattuali daranno luogo all'applicazione delle

penali stabilite all'art. 15 del CS.

8.2 PA potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui al precedente articolo, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

8.3 PA potrà applicare nei confronti dell'Appaltatore le penali sino alla concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. Qualora l'importo delle penali da applicare superi detta percentuale è facoltà di PA risolvere il presente contratto e procedere all'esecuzione in danno, oltre alla escussione della cauzione ed alla richiesta dell'ulteriore risarcimento del danno.

8.4 L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di tutti i danni che potranno derivare alla Stazione Appaltante per l'inesatto adempimento dei servizi.

ARTICOLO 9 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

9.1 Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli obblighi derivanti da disposizioni di Legge e Regolamenti, nonché tutti quelli espressamente richiamati all'art. 11 del CS.

9.2 L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

9.3 Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Stazione Appaltante, anche ai sensi dell'art. 11, c. 6, del D.lgs. 36/2023, effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione della prestazione contrattuale e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

9.4 L'Appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel C.C.N.L. e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni.

9.5 In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'Appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, PA può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto.

9.6 L'Appaltatore deve, altresì, osservare tutto quanto previsto nel CS.

9.7 L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

9.8 Sono, altresì, a carico dell'Appaltatore gli oneri di cui al successivo art. 16 del presente Contratto.

ARTICOLO 10 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO, SUBCONTRATTI, SUBAPPALTO

10.1 Il presente contratto non può essere ceduto, a qualsiasi titolo e anche parzialmente, a pena di nullità.

10.2 L'Impresa Appaltatrice può procedere al distacco della manodopera, così come disciplinato dall'art. 30 del D.lgs. 276/2003, solo previa autorizzazione della Stazione Appaltante; detta autorizzazione è subordinata alla preventiva acquisizione da parte di PA delle comunicazioni e informazioni antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del D.lgs. 159/2011 sull'impresa distaccante, ove previste, e

della regolarità del DURC dell'impresa distaccante. Analogo obbligo dovrà essere inserito e previsto tra gli oneri contrattuali di subappalto. Nel caso di utilizzo di personale distaccato in assenza della prescritta autorizzazione, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

10.3 L'Appaltatore comunica a PA, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i subcontratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto: il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto delle prestazioni affidate. Sono, altresì, comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

10.4 Previa autorizzazione della Stazione Appaltante e nel rispetto dei contenuti dell'art. 119 del D.lgs. 36/2023, l'Appaltatore potrà subappaltare le prestazioni indicate in sede di offerta, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalla documentazione di affidamento. *OPPURE* In virtù di quanto dichiarato in sede di offerta, non è ammesso il ricorso al subappalto.

ARTICOLO 11 - SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI

11.1 L'Appaltatore si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 81/2008 e sue eventuali modifiche e integrazioni.

11.2 L'Appaltatore dovrà, prima dell'avvio dell'appalto, procedere alla sottoscrizione del DUVRI predisposto dalla Stazione Appaltante relativamente al rischio di interferenza presso gli impianti gestiti da PA, eventualmente richiedendo le integrazioni ritenute opportune.

ARTICOLO 12 - ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA E IN MATERIA PENALE

12.1 Si prende atto che in relazione al Soggetto Appaltatore non risultano sussistere

le condizioni ostative all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui agli artt. 67 e 84 del D.lgs. 159/2011.

12.2 L'Appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli artt. 14 e 16 del D.lgs. 231/2001.

ARTICOLO 13 - RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

13.1 Oltre a quanto dispone il D.lgs. 36/2023 all'art. 122 in materia di risoluzione e all'art. 123 in materia di recesso. PA potrà recedere per giusta causa dal contratto ogniqualvolta accerti la sussistenza di una delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e ss. del D.lgs. 36/2023. In tale ultimo caso, l'Impresa appaltatrice non avrà diritto ad alcun indennizzo.

13.1 Le parti convengono che il presente contratto potrà essere risolto, in qualsiasi momento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., mediante comunicazione da inviarsi con lettera raccomandata A.R., nel caso in cui la Ditta Appaltatrice si rendesse inadempiente in merito ad una delle obbligazioni oggetto del contratto e non vi abbia posto rimedio decorsi 10 giorni dal ricevimento della diffida scritta inviata dalla Stazione Appaltante. In tal caso, fermo restando il diritto della Ditta Appaltatrice a vedersi riconosciuto il pagamento della parte di prestazioni eseguite regolarmente, la stessa sarà tenuta al risarcimento dei danni causati a Padania Acque S.p.A., in ragione della risoluzione del contratto.

13.2 È fatto salvo il diritto di Padania Acque S.p.A. di provvedere d'ufficio all'esecuzione di prestazioni non effettuate dalla Ditta Appaltatrice. L'importo delle relative prestazioni verrà detratto dal credito d'impresa o, in difetto di questo, dalla cauzione depositata o costituita.

13.3 Nessuna eccezione e/o riserva potrà essere sollevata dalla Ditta Appaltatrice

sull'entità e sul costo degli interventi eseguiti direttamente d'ufficio, a causa della mancata esecuzione degli stessi da parte sua; ne potrà essere sollevata alcuna eccezione sulle detrazioni conseguenti applicate e sulla eventuale escussione anche parziale della cauzione definitiva.

13.4 La Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto anche nel caso in cui siano state contestate gravi inosservanze rispetto a quanto previsto dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i.

13.5 Nel caso in cui venisse accertata dall'Appaltante la presenza nei luoghi di lavoro di persone non dipendenti dalla Impresa Appaltatrice o da Imprese subappaltatrici autorizzate, il contratto si considererà automaticamente risolto (ex art. 1456 cod. civ.) con effetto immediato e senza compensi od indennizzi, a seguito semplice comunicazione della Stazione Appaltante. Resta salva ogni altra azione da parte di quest'ultima per eventuali danni che l'affidamento del lavoro a terzi potesse arrecare.

13.6 In particolare, è causa di risoluzione ex art. 1456 cod. civ. il mancato adempimento agli obblighi di cui all'art. 3 della L. 136/2010. In questo caso l'Impresa Appaltatrice avrà diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, detratto l'eventuale risarcimento del danno cui la Stazione Appaltante abbia diritto.

13.7 Padania Acque S.p.A. ha, inoltre, facoltà di risolvere, ex art. 1456 cod. civ., il contratto in tutti i casi previsti dal CS, ivi comprese le ipotesi di subappalto abusivo e cessione anche parziale del contratto.

13.8 In tutti i casi sopra indicati di risoluzione del contratto, Padania Acque S.p.A. potrà, altresì, incamerare la cauzione definitiva, fatto salvo l'eventuale maggior danno. Qualora la cauzione definitiva non copra l'entità del danno apportato

alla Stazione Appaltante, quest'ultima per rivalersi del maggior danno sofferto, procederà a trattenere le somme fatturate ed ammesse alla liquidazione.

ARTICOLO 14 - REGOLARE ESECUZIONE DELL'APPALTO

14.1 Al termine del periodo contrattuale ed in virtù dello svolgimento dell'appalto a regola d'arte, la Stazione Appaltante rilascerà apposito certificato di regolare esecuzione dell'appalto.

ARTICOLO 15 - RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

15.1 Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti pubblici, oltre a tutte le norme richiamate all'art. 5 del CS.

ARTICOLO 16 - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE

16.1 Il presente contratto verrà assoggettato a registrazione. Tutte le spese inerenti al presente contratto saranno a carico dell'Impresa Appaltatrice, secondo anche quanto dettagliato dall'Allegato I.4 del D.lgs. 36/2023 e nei relativi atti attuativi.

16.2 Sono, altresì, a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione dell'appalto, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di regolare esecuzione.

16.3 Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 131/1986.

ARTICOLO 17 - FORO COMPETENTE

17.1 Per le controversie derivanti dal contratto è competente in via esclusiva il Foro di Cremona, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

ARTICOLO 18 - INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E

RISERVATEZZA

18.1 Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.lgs. 196/03 così come integrato e modificato dal D.lgs. 101 del 10 agosto 2018, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679" - La informiamo di quanto segue:

Titolare del trattamento dei dati è Padania Acque S.p.A.: dati di contatto tel. 0372/4791; e-mail: privacy@padania-acque.it.

Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile, per i fini di cui alla presente, al seguente indirizzo di posta elettronica dpo.privacy@padania-acque.it.

La comunicazione dei dati è un requisito necessario per la conclusione del contratto. Il rifiuto di fornirli comporterebbe l'impossibilità dell'instaurazione del rapporto.

I dati personali da Lei rilasciati non saranno oggetto di diffusione e saranno trattati dal Responsabile e dagli incaricati del servizio acquisti e comunicati agli incaricati dei settori aziendali preposti all'espletamento delle attività preliminari, contingenti e conseguenti l'instaurazione del rapporto contrattuale. La conservazione dei dati di cui al presente contratto, avrà luogo per 10 anni dalla conclusione del medesimo. In ogni momento sarà possibile esercitare nei confronti del Titolare del trattamento i diritti di cui all'art. 15 del GDPR 2016/679 e, in particolare, potrà: chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali che la riguardano, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei medesimi dati; l'opposizione al trattamento. Avrà, altresì, diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo o rivolgersi direttamente all'autorità giudiziaria.

18.2 Sussiste l'obbligo per l'operatore economico contraente di mantenere riservati i dati, le informazioni e le notizie di cui si verrà, eventualmente, a conoscenza o entrerà in possesso nel corso dell'esecuzione del presente contratto, ai sensi e nel rispetto di quanto normato all'art. 20 del CS, al quale si rimanda. In caso di violazione dell'obbligo di riservatezza, Padania Acque S.p.A. potrà agire nei confronti del soggetto contraente, al fine di ottenere il risarcimento di eventuali danni subiti a causa del mancato rispetto dell'obbligo di riservatezza, compreso l'eventuale rimborso di importi pagati al soggetto interessato e/o a titolo di sanzioni, in caso di eventuali violazioni afferenti alla normativa privacy.

ARTICOLO 19 - ALLEGATI

19.1 Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto: il Capitolato Speciale, il DUVRI, la cauzione definitiva e l'offerta economica.

19.2 I documenti sopra elencati, pur essendo parte integrante e sostanziale del contratto, sottoscritti dall'Appaltatore, sono conservati dalla Stazione Appaltante presso l'Unità Organizzativa Procurement sita in Via del Macello, 14 – 26100 Cremona.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

Padania Acque S.p.A.

L'Appaltatore

Ai sensi dell'art. 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Appaltatore approva espressamente le disposizioni degli articoli sotto specificati:

- Art. 8 Penali;
- Art. 9 Oneri a carico dell'Appaltatore;

- Art. 13 Recesso e risoluzione del contratto;

nonché le disposizioni del Capitolato Speciale.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

L'Appaltatore
